



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 2-2008**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**6**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 2-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

## *Norme da osservare nel processo canonico relativo alle Cause dei Santi*

ALESSANDRO RICCIO

Inchiesta diocesana è un processo attraverso il quale il vescovo competente raccoglie le prove pro o contro il Servo di Dio<sup>1</sup> avendo come fine ultimo la ricerca della verità.

In questi particolari processi possiamo paragonare il vescovo alla figura dell'uditore nelle cause di competenza dei Tribunali ecclesiastici con la differenza che, nelle cause di beatificazione non spetta al vescovo il giudizio, che è di autorità del Romano Pontefice.

Nelle *Normae Servandae*<sup>2</sup> viene dettata la procedura da seguire nell'istruzione di una Causa di beatificazione.

L'attore che promuove la causa di canonizzazione può essere chiunque faccia parte del Popolo di Dio o qualunque associazione di fedeli ammessa dall'autorità ecclesiastica; egli tratta la causa tramite un postulatore legittimamente costituito conferendogli un mandato di procura redatto a norma del diritto e previa approvazione del vescovo.

Possono svolgere l'ufficio di postulatore i sacerdoti, i membri di Istituti di vita consacrata e i laici; ma tutti devono essere esperti in teologia, diritto canonico e storia, come pure pratici nella prassi della Sacra Congregazione.

È compito del postulatore svolgere le indagini sulla vita del Servo di Dio cui si tratta, per conoscere la sua fama di santità, che è il *fumus* ovvero il fondamento teologico, e l'importanza ecclesiale della causa, e riferire al vescovo.

Questo diritto/dovere del postulatore comporta necessariamente anche la

---

<sup>1</sup> Servo di Dio, è un titolo che la Chiesa cattolica assegna post mortem a persone che ritiene si siano distinte per «santità di vita» o «eroicità delle virtù», e per le quali è stato avviato il processo canonico di beatificazione.

<sup>2</sup> *Normae Servandae*, sono le norme che devono essere osservate nelle Inchieste diocesane nelle cause dei Santi emanate nella Costituzione Apostolica "*Divinus perfectionis Magister*" del 25 gennaio 1983.

rivelazione di qualsiasi ostacolo alla Causa o delle difficoltà che potrebbero bloccare o sospendere il suo procedimento; infatti l'importanza ecclesiale, che interessa la canonizzazione del Servo di Dio, deve essere valutata non soltanto nel contesto della Chiesa locale ma anche in quello della Chiesa Universale<sup>3</sup>.

Le cause di canonizzazione possono essere recenti o antiche: è detta *recente* se i fatti possono essere provati mediante le deposizioni di testimoni oculari; è detta *antica* quando le prove possono desumersi solo da fonti scritte.

La richiesta per iniziare una Causa di canonizzazione deve essere presentata dal postulatore mediante *Supplex libellus*, in forma canonicamente ammissibile al vescovo competente e non può essere sottoposto prima dei cinque anni dalla morte del Servo di Dio nel caso in cui si tratti di causa recente; se viene presentato dopo trenta anni, il vescovo non può procedere alle fasi successive se non si sia accertato, con un'accurata indagine, che nel caso non c'è stata alcuna frode o inganno, da parte degli attori, nel procrastinare l'introduzione della Causa.

Il vescovo competente per le cause di canonizzazione è quello nel cui territorio il Servo di Dio è morto, a meno che particolari circostanze, riconosciute dalla Sacra Congregazione, non consiglino diversamente.

È di notevole importanza che tutti quelli che prendono parte all'Inchiesta diocesana in qualsiasi ruolo devono essere debitamente nominati dal vescovo competente secondo le norme di legge; deve, infatti, risultare tra gli atti dell'Inchiesta uno strumento giuridico che fa fede al ruolo che l'individuo ha svolto durante tale inchiesta e che quell'individuo abbia avuto il diritto di svolgere quel compito a motivo della sua debita nomina, che deve essere controfirmata dal cancelliere della Diocesi per la sua validità giuridica.

Iniziata la causa il vescovo deve procedere alla nomina di almeno due censori teologi per censurare gli scritti editi che sono stati raccolti dal postulatore e presentati allo stesso vescovo insieme al libello di domanda dell'inizio della causa; questi devono accertarsi che nei medesimi scritti editi non esistono elementi "*contra fidem et bonos mores*"<sup>4</sup> che potrebbero impedire l'andamento della causa.

Per quanto concerne, invece, tutti i documenti inediti, questi vengono raccolti dai periti debitamente nominati dall'autorità ecclesiastica, che devono poi essere presentati al vescovo od al suo delegato.

È chiaro che è impossibile presentare i documenti in forma originale, anche perché sarebbe ingiusto chiedere a chi li possiede di consegnare cose che potrebbero essere loro di valore anche sentimentale, pertanto, tutto può

---

<sup>3</sup> ROBERT SARNO, *Studium – Corso formativo per istruire le Cause dei Santi*, III. Parte Giuridica p. 13.

<sup>4</sup> ROBERT SARNO, *Studium – Corso formativo per istruire le Cause dei Santi*, III. Parte Giuridica p. 21.

essere fotocopiato, ma dovrà essere in forma autenticata.

I periti *devono essere chiamati come testimoni ex officio*<sup>5</sup> per confermare la completezza ed accuratezza del loro lavoro; la loro testimonianza deve essere allegata agli atti della Causa in forma canonicamente ammissibile.

Nelle “cause dei santi” esiste anche la figura giuridica del Promotore di Giustizia che ha come ruolo l’impegno di tutelare il bene comune della Chiesa; infatti, è sua responsabilità far prevalere la verità circa la vita e l’attività del Servo di Dio, la cui canonizzazione è desiderata e per la quale è stata iniziata un’Inchiesta canonica.

Uno dei compiti più importanti del promotore di giustizia è quello di preparare le “interrogatoria” che saranno rivolte a tutti i testi. Queste domande devono essere basate sulle informazioni raccolte durante la fase iniziale dell’inchiesta che sono il risultato delle investigazioni sul materiale presentato dal postulatore, sui pareri dei censori teologi, su tutte le ricerche condotte dai periti storici. Le domande devono essere “*utili ad indagare e mettere in luce la verità*” circa il Servo di Dio e la questione in considerazione, cioè il suo martirio o le sue virtù eroiche.

La legislazione delinea due categorie generali di testi in ordine alla procedura, quelli introdotti dal postulatore e quelli di ufficio, e due categorie di testi in ordine alle prove, quelli oculari e quelli “de auditu”; non sono ammessi a testimoniare: il sacerdote – per tutto quanto sia venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale –, i confessori abituali o i direttori spirituali del Servo di Dio – per quanto riguarda anche tutto quello che il Servo di Dio ha loro manifestato nel foro di coscienza –, il postulatore della causa, qualsiasi persona “durante munere”.

Oltre a tutte le persone menzionate fanno parte di una Inchiesta di canonizzazione: il Notaio/Attuario – che certifica in forma scritta le cose fatte in sua presenza durante le sessioni per l’escussione dei testi e la raccolta delle prove –, il Traduttore – poiché le lingue ammesse dalla Congregazione per le Cause dei Santi sono: latino, francese, inglese, italiano e spagnolo, per le altre lingue è richiesta una traduzione degli atti –, il Copista – che non va confuso con la figura del notaio in quanto la copista compete redigere una copia conforme (*transunto*) agli atti originali (*archetipo*) dell’intera Inchiesta –, il Portatore – al quale compete materialmente “portare” la documentazione dalla Diocesi di appartenenza alla Congregazione delle Cause dei Santi.

La conclusione dell’Inchiesta diocesana avviene quando i partecipanti sono soddisfatti che tutte le prove, pro e contro, siano state raccolte.

---

<sup>5</sup>Normae Servandae, n. 21 b.

A questo punto la Causa passa dalla fase *diocesana* a quella *romana* poiché tutta la documentazione passerà alla Congregazione delle Cause dei Santi; essa ha il compito di trattare quanto riguarda per la canonizzazione dei Servi di Dio, sia assistendo i vescovi con consigli e istruzioni nell'impostare le cause, sia studiando le stesse, sia infine dando il suo voto sul merito<sup>6</sup>.

Spetta, inoltre alla Congregazione di giudicare circa il titolo di Dottore da attribuire ai Santi, dopo aver ottenuto il voto della Congregazione della Dottrina della Fede per quanto riguarda l'*eminens doctrina del Santo*<sup>7</sup>.

È compito del Postulatore chiedere l'apertura dei documenti che sono arrivati, debitamente sigillati, a Roma.

Tutta la documentazione sarà sottoposta ad un controllo, sulla validità giuridica, affinché si possa procedere alla nomina di un Relatore che, coadiuvato dal postulatore, preparerà la relativa Positio della Causa.

È di competenza del Sottosegretario della Congregazione procedere al controllo di verifica sulla validità giuridica del processo svoltosi nelle Diocesi; il testo della legge stabilisce che la validità giuridica di un'Inchiesta diocesana è la dichiarazione ufficiale da parte dell'organo competente – il Congresso Ordinario<sup>8</sup> – che le norme, stabilite dalle *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum* e dal Codice di Diritto Canonico del 1983 – in quanto sono applicabili a tali Inchieste diocesane sono state fedelmente osservate o meno.

In altre parole, la validità giuridica dichiara che l'Inchiesta diocesana è stata istruita secondo le norme vigenti in cause dei Santi e quindi riguarda solo la questione procedurale.

La divisione tra lo studio della Causa e il giudizio del suo merito nella fase romana può sembrare, a prima vista, un po' forzata. Però, è altrettanto utile per illustrare le profondità dello studio della Causa nelle diverse fasi da parte della Congregazione della Curia Romana incaricata dal Sommo Pontefice a compiere tale studio.

Le diverse istanze che seguono la preparazione e la presentazione della Positio al Dicastero nella sua forma finale rispecchiano le serietà dello studio da parte dei diversi organi collegiali che devono poi esprimere il loro parere sulla Causa e sull'eventuale Canonizzazione del Servo di Dio.

Nelle Cause antiche e in quelle recenti la Positio viene sottoposta all'esame

---

<sup>6</sup> *Divinus perfectionis Magister*, II n. 3.

<sup>7</sup> *Pastor Bonus*, ART. 73.

<sup>8</sup> Congresso Ordinario è la riunione dei Superiori ed alcuni Officiali della Congregazione delle Cause dei Santi.

dei Consultori particolarmente esperti in materia, affinché esprimano il voto sul suo valore scientifico e sulla sua sufficienza all'effetto di cui si tratta<sup>9</sup>.

La Positio viene, poi, consegnata ai Consultori teologi, che esprimeranno il voto sul merito della Causa. Ad essi, insieme con il Promotore della fede, spetta studiare la Causa in modo che, prima che si giunga alla discussione nel Congresso speciale, siano esaminate a fondo le eventuali questioni teologiche controverse<sup>10</sup>.

*I voti definitivi dei Consultori teologi, con le conclusioni redatte dal Promotore della fede, saranno sottoposti al giudizio dei Cardinali e Vescovi.*

I Cardinali e Vescovi, che sono Membri della Congregazione delle Cause dei Santi, sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio. Spetta a loro esprimere il proprio parere riguardante la Causa e se si possa procedere *ad ulteriora*.

Le sentenze dei Padri Cardinali e Vescovi vengono riferite al Sommo Pontefice, al quale unicamente compete il diritto di decretare il culto pubblico ecclesiastico da rendersi ai Servi di Dio<sup>11</sup>.

Il culto, o l'onore liturgico che la Chiesa rende ai Beati ed ai Santi, rinforza quella comunione della Chiesa con quella pellegrinante.

Questa comunione di cuore e di spirito è ampiamente confermata dalla Costituzione Dogmatica del Concilio Vaticano II, *Lumen Gentium*<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> *Divinus perfectionis Magister*, III n. 13 3.

<sup>10</sup> *Divinus perfectionis Magister*, III n. 13 4.

<sup>11</sup> Secondo l'articolo 36 delle *Normae Servandae* sono proibite nelle chiese, ma anche al di fuori, le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui Servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame.

<sup>12</sup> *Lumen Gentium*, n. 49. Fino a che dunque il Signore non verrà nella sua gloria, accompagnato da tutti i suoi angeli (cfr. Mt 25,31) e, distrutta la morte, non gli saranno sottomesse tutte le cose (cfr. 1 Cor 15, 26-27), alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri, compiuta questa vita, si purificano ancora, altri infine godono della gloria contemplando « chiaramente Dio uno e trino, qual è ». Tutti però, sebbene in grado e modo diverso, comunichiamo nella stessa carità verso Dio e verso il prossimo e cantiamo al nostro Dio lo stesso inno di gloria. Tutti infatti quelli che sono di Cristo, avendo lo Spirito Santo, formano una sola Chiesa e sono tra loro uniti in lui (cfr. Ef 4,16). L'unione quindi di quelli che sono ancora in cammino coi fratelli morti nella pace di Cristo non è minimamente spezzata; anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, è consolidata dallo scambio dei beni spirituali. A causa infatti della loro più intima unione con Cristo, gli abitanti del cielo rinsaldano tutta la Chiesa nella santità, nobilitano il culto che essa rende a Dio qui in terra e in molteplici maniere contribuiscono ad una più ampia edificazione (cfr. 1 Cor 12,12-27). Ammessi nella patria e presenti al Signore (cfr. 2 Cor 5,8), per mezzo di lui, con lui e in lui non cessano di intercedere per noi presso il Padre offrendo i meriti acquistati in terra mediante Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini (cfr. 1 Tm 2,5), servendo al Signore in ogni cosa e dando compimento nella loro carne a ciò che manca alle tribolazioni di Cristo a vantaggio del suo corpo che è la Chiesa (cfr. Col 1,24). La nostra debolezza quindi è molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine.